

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 21 luglio 2023, n. 210
Comune di San Cassiano (LE) _ Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 di titolarità del Comune di San Cassiano (LE) con dotazione di 30 posti denominato " Centro diurno San Cassiano" ubicato in San Cassiano (LE) alla Via Apulia n. 1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 3 che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...);"

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.2.

Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'articolo 29, comma 9, che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare"*.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019, ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"* (pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i centri diurni disabili ex art 60 del RR 4 del 2007.

L'art 9 comma 2 del suddetto Regolamento 5 del 2019 prevede espressamente:

"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili;

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti."

Con D.G.R. n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD n. 355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *"Regolamento regionale 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre"* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *"posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti"* ovvero di *"fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto"*.

In particolare al punto 6 sono stati fissati i *"Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti"* stabilendo: *"In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 nell'ipotesi in cui in un distretto carente o parzialmente carente il numero complessivo dei posti letto/posti di cui alle istanze presentate sia soddisfatto dal relativo fabbisogno regionale e quindi non sia*

necessario effettuare una procedura comparativa tra diverse istanze la Regione, al fine di valorizzare iniziative ricadenti in ambiti in cui vi sia un effettivo fabbisogno e quindi garantire una migliore accessibilità ai servizi socio sanitari, qualora dovesse riscontrare che la documentazione allegata all'istanza è carente, chiederà integrazione documentale al fine di poter compiere una valutazione completa".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 venivano assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria al Comune di San Cassiano n.30 posti di CD disabili rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. n. AOO 183 964 del 20/01/2021 la Regione chiedeva all'istante integrazione documentale e nello specifico, di trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia nonché idoneo titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante.

Con pec del 26/01/2021 il Comune di San Cassiano, ad integrazione dell'istanza presentava la seguente documentazione:

- Nota prot. 318 del 26/01/2021;
- Visura dell'immobile datata 26/01/2021;
- Attestazione del Responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica;
- Delibera di GC n. 69 del 16/10/2017 avente ad oggetto *"Interventi di manutenzione straordinaria presso edificio ex scuola media. Approvazione progetto esecutivo. Indirizzo al Rup"*.

Con DD 155 del 27/05/2021 ad oggetto *"Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di San Cassiano, per il Centro diurno Disabili di proprietà comunale denominato "Centro diurno San Cassiano" sito in San Cassiano alla Via Apulia snc con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL Le di n. 1 centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019"* la Regione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Cassiano.

Con pec del 27 gennaio 2022 il Comune di San Cassiano (LE) inoltrava alla Regione la DGC n. 60 del 29/07/2021 nella quale la giunta del Comune deliberava di *"autorizzare a realizzare e a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica depositata presso l'ufficio tecnico (Planimetrie e Relazione Generale) ed in ogni caso in conformità ai requisiti del RR 5 del 2019" si formula la presente per comunicare quanto segue."*

In ultimo con pec del 11/03/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 4741 del 15/03/2022 il Comune di San Cassiano inviava alla Regione l'Ordinanza n. 4 del 10/03/2022 con cui il Sindaco in via d'urgenza rilasciava l'autorizzazione alle attività e al funzionamento del centro diurno.

In riferimento alle ultime due note comunali del 27 gennaio e 11 marzo 2022 la Regione con nota prot. n. AOO 183 7091 del 16 maggio 2022 diffidava il Comune di San Cassiano al ritiro immediato dell'ordinanza e al contempo comunicava la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Con pec del 23 maggio 2022 il Comune di San Cassiano in forma associata con la società Advisor inviava istanza di autorizzazione all'esercizio datata 17/05/2022 allegando la seguente documentazione:

- Certificato di agibilità del 16/07/2018 prot. n. 3031;

- Determina n. 39 del 18/05/2022 avente ad oggetto *“Attivazione centro diurno San Cassiano sito in via Apulia Det. Regione Puglia n. 155 del 27/05/2021 – Parere Favorevole”*;
- Dichiarazione di attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi a firma del Tecnico Incaricato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio a firma del gestore concernenti il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR 5 del 2019, l’affidamento della responsabilità sanitaria al Dott. Pietro Mengoli, il numero e le qualifiche del personale in organico, l’assenza di cause dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art 9 comma 5 della LR 9 del 2017;
- Attestazione di conformità urbanistico edilizia dell’intervento e DD n. 69 del 16/10/2017 ad oggetto *“Interventi di manutenzione straordinaria presso edificio ex scuola media, approvazione progetto esecutivo. Indirizzi al Rup.”*

Con nota prot. n. AOO 183 12609 del 04/10/2022 la Regione facendo seguito all’istanza di autorizzazione all’esercizio presentata dal Comune di San Cassiano chiedeva di integrare la documentazione già inoltrata con la dichiarazione di atto notorio concernente l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art 9 comma 5 della LR 9 del 2017 a firma del Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente e al contempo affidava al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce incarico per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. RR 5 del 2019 per 30 posti di Centro diurno disabili ed ad attestare l’esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio.

Con pec del 04/10/2022, acquisita al protocollo al n. AOO 183 12912 del 10/10/2022 il Comune di San Cassiano inoltrava la dichiarazione in merito all’assenza delle cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio sottoscritta dal Sindaco.

Con Pec del 24/02/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inoltrava nota prot. n. 30488 del 24/02/2023 con cui comunicava di aver concluso con esito positivo la verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali minimi e specifici previsti dal Reg Reg 5/2019.

In riscontro alla predetta nota la Regione con nota prot. n. AOO_183 0005879 del 13/04/2023 indirizzata al Comune e allo stesso Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce chiedeva: *“di inoltrare tempestivamente l’elenco degli operatori come richiesto nella Tabella 1 dell’Allegato A, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge. (omissis)”* nonché di *“individuare un nuovo Responsabile Sanitario avente i requisiti previsti dal RR 5 del 2019 ed a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce e alla Regione documentazione inerente l’accettazione dell’incarico, il possesso dei titoli e l’assenza di cause di incompatibilità”*.

Con pec del 12/05/2023 la Advisor srl inoltrava dichiarazione di accettazione dell’incarico del nuovo Responsabile sanitario, Dott.ssa Antonella Ciullo, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguito presso Università degli studi di Bari in data 09/11/2001, ed iscritta all’ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 4200.

Con pec del 15/05/2023 il Dipartimento di prevenzione dalla Asl Lecce inoltrava nota prot. n. 73868 del 15/05/2023 con cui comunicava quanto segue: *“in relazione alla nota n. AOO 183/PROT/13/04/2023/0005879 del 13/04/2023 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad inoltrare l’elenco degli operatori come richiesto nella Tabella I dell’Allegato A, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 47 DPR 445 del 2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi albi ove prevista, nonché in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di legge, si trasmette la documentazione richiesta. Si fa presente che la società Advisor srl con nota del 12/05/2023 pervenuta via pec ha comunicato il nominativo del nuovo responsabile sanitario nella persona della dottoressa Ciullo nata a Ruffano (LE) l’8/05/1961 in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita*

presso l'Università degli studi di bari in data 25/07/1985 con specializzazione in ortopedia e Traumatologia, conseguita presso la stessa Università di bari in data 09/11/2001."

Quanto all'elenco del personale trasmesso si è rilevato nel corso dell'istruttoria che due dei sei educatori professionali in organico non possiedono i requisiti professionali previsti per lo svolgimento del ruolo.

Si ribadisce che è ammessa l'assunzione di educatori socio-pedagogici in alternativa all'educatore professionale sanitario purchè gli stessi siano dotati di specifica formazione.

Ad oggi, pertanto, il quadro che si è delineato prevede che gli educatori professionali debbano rientrare in una delle seguenti possibilità:

1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo*, calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5;
5. Per le strutture già autorizzate ai sensi del RR 4 del 2007, educatore socio- pedagogico in alternativa all'educatore socio-sanitario.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, l'**autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3

Titolare: Comune di San Cassiano;

Attività: Centro Diurno disabili RR 5 del 2019;

Gestore: Advisor srl (P.Iva 04670700768);

Sede legale del gestore: Via Ernesto Simini 32, 73100, Lecce;

Sede operativa: San Cassiano, Via Apulia n. 1;

Denominazione: "Centro diurno San Cassiano";

N. posti autorizzati: n. 30 posti;

Responsabile sanitario, Dott.ssa Antonella Ciullo, nata in data 08/05/1961 a (...) con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguito presso Università degli studi di Bari in data 09/11/2001, ed iscritta all'ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 4200;

Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante del Comune di San Cassiano e della Advisor srl, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo – trasmettano a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE:

- a. Documentazione comprovante il possesso dei titoli di studio da parte dei pedagogisti professionali;
 - b. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
 - c. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - d. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura;
 - e. LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089;
 - f. Comunicazione Unilav;
 - g. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario, documentazione attestante i titoli posseduti dallo stesso (Laurea, Specializzazione, Iscrizione all'Albo) e il contratto di conferimento dell'incarico professionale riportante il monte ore.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 10 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Con la precisazione che

I. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

III. il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

IV. ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione

organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”;

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante del Comune di San Cassiano

servizi sociali.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it

- Al legale rappresentante della Advisor srl (advisorsrl@arubapec.it)

- Al Dipartimento di prevenzione della Asl LE

sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mauro Nicastro